

Giudice di Pace di Senigallia - Sent. n. 46/2004 dep. 30/04/2004

Sanzioni Amministrative - Art. 18 L. 689/81 - Termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Applicazione 30 giorni di cui all'art. 2 L. 241/90 - Illegittimità dell'ordinanza emessa oltre tale termine

Mentre è stabilito uno specifico termine per la proposizione del ricorso, ex art. 18 della legge 689/81, non è sanzionata la decisione da parte della P.A., alla quale comunque è riconosciuto il periodo di un quinquennio per ottenere la riabilitazione. /r/nA sanatoria di questa lacuna per salvaguardare i diritti di difesa del "contravvenzionato" in sede di diritto amministrativo e fase procedurale amministrativa, come nel caso che ha precluso la presente causa in opposizione, ha ritenuto sopperire con la legge 241/90, stabilendo il termine di 30 gg. a carico della P.A. per decidere in ordine al ricorso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Senigallia Dr. Piero Pagliari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 112 Reg. Gen. A 2002, posta in decisione all'udienza del 23/04/2004 promossa

DA

***** , ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in

Senigallia, P.zza Cefalonia n. 12, nello studio legale Diamantini, rappresentata e difesa dagli Avv. Aldo Di Stefano e
Sardella in virtù di delega a margine dell'atto di ricorso ex art. 22, 22 bis e 23 L. 689/81 avverso ordinanza ingiunzione

- Attrice ricorrente -

CONTRO

CAPITANERIA di PORTO di ANCONA, nel presente giudizio rappresentata dal S.T. di V. Marco Mancini, conferitagli dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona;

- Convenuta opposta -

OGGETTO:Opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa.

CONCLUSIONI:Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con. atto depositato in Cancelleria in data 23/04/02, ***** proponeva opposizione alla ordinanza n. 17/02 della
Capitaneria di Porto di Ancona con la quale le si addebitava l'infrazione all'art. 5, 1.1.3. dell' Ordinanza n. 17/02 della
Capitaneria di Porto, sanzionata dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Esponesse l'attrice che in data 04/07/01, personale militare dell'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia aveva eletto
qualità di titolare dello stabilimento balneare "*****" verbale di accertamento e contestazione n. 30/01 del 04/07/01
bagnino di salvataggio.

Riferiva che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18 della legge 24/11/81 n. 689 aveva proposto in data 28/07/01

